

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: Elena FISSORE)

Roma, 10 marzo 2015

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (n. 146)

La 14^a Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che la direttiva 2009/138/CE, cosiddetta *Solvency II*, provvede alla rifusione e aggiornamento della normativa europea in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, dettata da una serie di direttive risalenti al 1964, al fine di rivedere radicalmente l'attuale regolamentazione prudenziale delle assicurazioni europee, sulla falsariga di quanto l'accordo Basilea II prevede per il settore bancario, ovvero un sistema articolato in tre pilastri. Il primo pilastro concerne i requisiti quantitativi costituiti dalla valutazione degli attivi, dalle riserve tecniche, dagli elementi costitutivi e dai requisiti di capitale (*Solvency Capital Requirement – SCR* e *Minimum Capital Requirement – MCR*). Il secondo pilastro contiene i requisiti qualitativi di governo societario concernenti i poteri e le procedure di vigilanza, la *corporate governance*, il controllo interno e il *risk management*. Il terzo pilastro contiene i requisiti di informativa e trasparenza, con riferimento agli obblighi nei confronti della vigilanza e agli obblighi nei confronti del mercato. Per quanto riguarda in particolare il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR), esso deve essere determinato come capitale economico che le imprese devono detenere per garantire che, in caso di “rovina”, esse siano ancora in grado, con una probabilità del 99,5%, di onorare i loro obblighi nei confronti dei contraenti e dei beneficiari nei 12 mesi successivi (considerando n. 64 della direttiva);

considerato che la direttiva è volta a raggiungere un elevato grado di armonizzazione e che pertanto non prevede facoltà di scelta da parte degli Stati membri, salvo cinque possibilità di opzione, evidenziate dal Governo nella relazione illustrativa, che lo schema di decreto legislativo provvede a esercitare;

rilevato, al riguardo, che il 10 ottobre 2014 è stato adottato il regolamento delegato della Commissione europea, regolamento (UE) n. 2015/35, che integra – con 381 articoli e 26 allegati – la direttiva 2009/138/CE Solvibilità II;

considerato, infine, che la direttiva prevede come termine per la sua attuazione il 31 marzo 2015, sebbene fissa al 1° gennaio 2016 la data per la decorrenza dell'applicazione delle norme attuative, preceduta e seguita da un articolato regime transitorio che ha inizio dal 1° aprile 2015;

Al Presidente
della 10^a Commissione permanente
S E D E

valutata la congruità delle disposizioni dello schema di decreto legislativo, rispetto a quanto previsto dalla direttiva in recepimento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

si dovrebbe tenere conto, nell'ambito della normativa proposta con lo schema di decreto legislativo, delle numerose disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 2015/35, che integra la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II);

ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera f), della legge n. 234 del 2012, si prevede, quale principio e criterio direttivo generale per l'esercizio della delega legislativa inerente le direttive europee, che nella redazione dei decreti legislativi si tenga conto delle eventuali modificazioni delle normative dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. Conseguentemente, e al fine di evitare sovrapposizioni di attività, si invita a valutare se il recepimento delle disposizioni della direttiva 2009/138/CE, di cui al presente decreto legislativo, contenga già tutte le novelle apportate dalla direttiva 2014/51/UE richiamata nella relazione introduttiva del Governo, posto che il recepimento della stessa direttiva 2014/51/UE è contenuto nel disegno di legge di delegazione europea 2014 (Atto Senato n. 1758);

al fine di evitare sovrapposizioni di attività tra amministrazioni diverse, principio e criterio direttivo generale di recepimento di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), della legge n. 234 del 2012, si definiscano gli ambiti di ripartizione delle competenze tra le autorità nazionali interessate (IVASS, Consob, etc.) in maniera coerente con l'assetto normativo basato sulla suddivisione delle competenze per finalità;

valuti la Commissione di merito con particolare attenzione le scelte effettuate dal Governo, in sede di stesura dello schema di decreto legislativo in titolo, rimesse alla discrezionalità degli Stati membri, in riferimento: alla pubblicazione del requisito patrimoniale di stabilità, all'articolo 77-*quinquies*, par. 1, ai Gruppi, all'agevolazione nel calcolo del requisito patrimoniale per le imprese vita che offrono prodotti pensionistici e ai modelli interni di sottogruppi nazionale con diversa tipologia di rischio.

Elena Fissore